



**COMUNE DI BREBBIA**  
**PROVINCIA DI VARESE**

**REGOLAMENTO**  
**ORTI COMUNITARI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  
n. 39 del 25.11.2013

## **INDICE**

ART. 1	OGGETTO E FINALITA'
ART. 2	DESTINATARI
ART. 3	DURATA E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
ART. 4	ESCLUSIVITA'
ART. 5	CANONE DI CONCESSIONE
ART. 6	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
ART. 7	COLTIVAZIONI AMMESSE
ART. 8	MANUFATTI
ART. 9	DIVIETI
ART. 10	RECINZIONI
ART. 11	REVOCA
ART. 12	RESPONSABILITA'

## Articolo 1 – **OGGETTO E FINALITA'**

Per "orto comunitario" (o sociale) s'intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale che viene concessa in uso a fini sociali, con l'obiettivo di permettere a fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivarne un uso ricreativo ed aggregativo tra gruppi di cittadini.

L'ubicazione e l'estensione degli appezzamenti sono stabiliti a discrezione del Comune, in base alla disponibilità, alle possibili richieste, a esigenze particolari relative all'area in questione, le aree potrebbero non avere la stessa quantità di superficie. Il Comune si riserva la possibilità di definire i confini degli appezzamenti.

L'orto comunitario è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

## Articolo 2 – **DESTINATARI**

Gli orti vengono assegnati ai soggetti che ne fanno richiesta. Le domande, che dovranno pervenire all'ufficio segreteria del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno, saranno soddisfatte in base all'ordine cronologico di presentazione in funzione dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini/e maggiorenni residenti in Brebbia da almeno 12 mesi,
2. appartenere prioritariamente ad una delle seguenti categorie: *disoccupati, inoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, pensionati*;
3. non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;

Le domande dei cittadini non residenti e dei cittadini non appartenenti alle categorie sopraccitate saranno valutate dopo il termine del 31 gennaio e saranno soddisfatte in base alle residue disponibilità di spazi da assegnare.

## Articolo 3 - **DURATA E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

La concessione ha durata annuale e l'assegnazione va richiesta ogni anno. Se la domanda di rinnovo perviene entro il 31 gennaio, il concessionario ha il diritto di prelazione sul lotto dell'anno precedente, viceversa il terreno ritorna in disponibilità per richieste da parte di altri cittadini. Il diritto di prelazione prevale sui criteri di assegnazione contenuti nell'articolo 2. Il diritto di prelazione ha durata di cinque anni.

Nella domanda il richiedente può esprimere una preferenza relativa all'appezzamento di terreno, che sarà valutata in base all'ordine cronologico di presentazione, previo soddisfacimento dei requisiti contenuti nell'articolo 2.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni e senza oneri dovuti, per esigenze di forza maggiore o per

sopraggiunti interessi da parte del Comune. Qualora l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Brebbia ha facoltà di mantenere la disponibilità del lotto fino alla fine del periodo. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Ogni assegnatario ha diritto ad un unico appezzamento, in presenza di aree non assegnate dopo il 31 gennaio sarà possibile avere in concessione altre aree, su queste concessioni aggiuntive non si prevede diritto di prelazione per gli anni successivi.

#### Articolo 4 - **ESCLUSIVITA'**

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati temporanei motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino alla scadenza della concessione.

La concessione è strettamente finalizzata alla coltivazione orticola temporanea e non da alcun altro diritto sul terreno.

#### Articolo 5 - **CANONE DI CONCESSIONE**

La concessione è a titolo gratuito.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di definire un canone annuo di concessione, stabilito con delibera di Giunta Comunale, che non potrà comunque avere effetti sulle concessioni già assegnate nell'anno, ma avrà efficacia dall'anno successivo.

#### Articolo 6 - **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è obbligato a:

- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia, quali ad esempio : abbandono rifiuti nell'area o nelle zone limitrofe, disturbi, rumori o odori che possono disturbare oltre il dovuto gli abitanti delle case circostanti, etc ;

#### Articolo 7 - **COLTIVAZIONI AMMESSE**

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza

dell'assegnazione. Costituisce deroga al precedente periodo l'attivazione di specifici progetti che vedano coinvolti associazioni od enti no profit di promozione sociale, espressamente autorizzate dell'Ente concedente.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

#### Articolo 8 - **MANUFATTI**

Sono vietate costruzioni permanenti e qualsiasi struttura finalizzata alla coltivazione non deve eccedere l'altezza di 1 metro e, comunque, bisogna evitare di provocare ombreggiamento sul terreno limitrofo.

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5) saranno consentite esclusivamente su determinati lotti di terreno, individuati a discrezione del Comune, in modo da non creare disturbo alle abitazioni e attività circostanti.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

#### Articolo 9 - **DIVIETI**

E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- h) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- j) installare nelle parti comuni elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- k) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno la revoca della concessione.

#### Articolo 10 - **RECINZIONI**

Le aree coltivate possono essere delimitate al solo scopo di definirne i confini nei terreni siti in via Pertini e via Petrarca. Le strutture di delimitazione dovranno essere realizzate con pali collegati fra di loro con fune o corda, non devono superare l'altezza di cm 80 ed essere costruite tutte con il medesimo stile.

## Articolo 11 - **REVOCA**

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- mancato utilizzo dell'area;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione delle costruzioni concesse e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti;
- non utilizzo diretto dell'area, salvo le deroghe di cui all'art. 4;

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Organo competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è il Responsabile dell'Uffici Tecnico Comunale.

## Articolo 12 - **RESPONSABILITA'**

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Il Comune non ha alcuna responsabilità relativamente alle attività svolte negli orti e non risponde dei rapporti dei singoli Concessionari verso terzi.